

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1. Finalità

1. La Regione adotta, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché, per quanto fissato dalla legge 8 novembre 2000 n. 328 e successivamente dal DPR del 4 novembre 2002, sulle Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana', ha un carattere universalistico ed è teso a promuovere la parità di condizioni senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

3. Il sistema integrato dei servizi destinati alla famiglia è esteso ai nuclei di persone legate, così come previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da vincoli affettivi, purché aventi una coabitazione abituale e continuativa e dimora nello stesso comune.

Art. 2 Interventi in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro e integrazione sociale

1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il sistema integrato di istruzione e formazione professionale e il sistema dei servizi per l'impiego concorrano a garantire l'effettività del diritto all'istruzione e formazione durante tutto l'arco della vita, del diritto al lavoro ed alla loro libera scelta.

2. La Regione, al fine di prevenire le discriminazioni sessuali e favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi, persegue l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, con l'obiettivo di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi.

3. La Regione, in sinergia con gli altri Enti locali, garantisce opportune misure di accompagnamento, anche al fine di assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.

Art. 3
**Promozione della cultura professionale e
dell'imprenditorialità**

1. La Regione e gli altri Enti locali, in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, favorisce l'accrescimento della cultura professionale, correlata all'acquisizione positiva dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ciascuno.

2. La Regione e gli altri Enti locali, anche attraverso il sistema regionale per l'impiego, supporta gli utenti nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e li indirizzano agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.

Art. 4
Formazione del personale

1. La Regione promuove l'adozione di comportamenti ispirati alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere e individua, altresì, l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti sottoposti a controllo e vigilanza.

2. La Regione, al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro e per favorire la parità di trattamento del personale regionale, pone in essere iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sull'argomento.

3. Gli organi regionali tengono conto dei principi di cui all'articolo 1 nella redazione di codici di comportamento dei propri dipendenti.

4. Per quanto di propria competenza, la Regione impegna le amministrazioni pubbliche a dotarsi di un analogo strumento.

Art. 5
Diffusione delle informazioni

1. La Regione, d'intesa con gli Enti locali, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, attiva apposite campagne di comunicazione per accrescere l'attenzione alle tematiche della presente legge, avvalendosi della collaborazione di associazioni riconosciute nella tutela delle persone con differente orientamento sessuale o identità di genere, per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili e necessarie per la tutela dei propri diritti alla parità di trattamento e contro ogni forma di discriminazione.

Art. 6
Accesso ai servizi pubblici e privati

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire a ciascuno parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere

rifiutate né somministrate in maniera deteriore per le cause di discriminazioni.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera al fine di riconoscere il diritto all'abitazione delle singole persone e delle famiglie e per rimuovere le cause che determinano disuguaglianze e disagio, secondo le disposizioni contenute nella normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e di housing sociale.

Art. 7.

Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali

1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del sistema integrato di interventi, dando attuazione ai principi enunciati nei commi 2, 3 e 4.

2. Chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali accreditate devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute.

3. L'Assessore regionale per la salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e tenuto conto della normativa in materia, emana un regolamento che individua le modalità di designazione di cui al comma 2.

4. La persona designata acquisisce il diritto ad accedere alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza di assistenza e sostegno psicologico della persona designante, nel rispetto delle modalità definite dai regolamenti delle strutture di ricovero e cura.

Art. 8

Compiti delle Aziende sanitarie provinciali

1. Le Aziende sanitarie provinciali (ASP) assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere, nonché, iniziative di formazione e aggiornamento del personale impegnato nell'attuazione dei diritti sociali previsti dalla presente legge.

2. I medici di base provvedono ad informare ed indirizzare i loro assistiti ai centri specializzati del Servizio sanitario regionale o a eventuali consultori convenzionati e/o ad orientare programmaticamente tali strutture in funzione delle esigenze riscontrate tra gli utenti.

3. Le ASP, le altre strutture socio-sanitarie e le amministrazioni pubbliche promuovono, altresì, il confronto culturale sulle tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità o dei diversi orientamenti sessuali, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura e assistenza dei propri figli, nel rispetto dei

diritti dei minori.

4. Allo scopo di promuovere particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione e di istituire circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti, le ASP devono consentire l'accesso e periodiche verifiche con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali o identità di genere.

Art. 9

Disposizioni in materia di Comitato regionale per le comunicazioni

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com) nell'ambito delle sue funzioni di monitoraggio effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona.

2. Il Co.Re.Com, nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, garantisce adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

Art. 10

Estensione delle competenze dell'ufficio dei Consiglieri di parità

1. Il Consigliere di parità interviene anche nei casi di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, ai sensi della presente legge, per accogliere e valutare segnalazioni di persone nonché di istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgano attività di promozione del principio della parità di trattamento.

2. Nello svolgimento di tali funzioni il Consigliere di parità:

a) rileva autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge;

b) rileva autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, comportamenti o prassi discriminatorie;

c) segnala al Presidente della Regione i comportamenti e le normative discriminatorie che individua;

d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, anche orientandole verso i soggetti legittimati ad agire anche in giudizio.

3. Il Consigliere di parità, nell'ambito delle funzioni definite nel presente articolo, e fatte salve le competenze e gli ambiti di intervento degli Assessorati regionali competenti, opera in raccordo con questi ultimi e con analoghe istituzioni di garanzia.

Art. 11
Promozione di eventi culturali

1. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono l'offerta di eventi culturali e forme di intrattenimento aperte alle diverse realtà esistenziali, così come caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Art. 12
Coordinamento regionale sulle discriminazioni sessuali

1. E' istituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Assessorato alla famiglia, il Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni sessuali per raccordare le azioni e le misure attuative negli ambiti di intervento previsti dalla presente legge, favorire la circolazione delle informazioni all'interno dell'amministrazione regionale e svolgere funzioni di monitoraggio, verifica e osservazione.

2. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale individua le strutture regionali che partecipano al coordinamento garantendo la più ampia partecipazione dei soggetti impegnati all'affermazione dei principi contenuti nella presente legge.

3. Nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatica e amministrativa, gli organi regionali si conformano ai principi prefissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni, l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori.

4. In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, ed entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono all'individuazione delle disposizioni presenti nella normativa regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con detti principi e adottano i provvedimenti conseguenti.

Art. 13.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.